



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Quesiti in materia di commercio elettronico di veicoli usati, commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e piccoli trattenimenti all'interno di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande

ALLA REGIONE AUTONOMA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
- Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità  
Servizio Commercio TRIESTE  
(Rif. n. 18943/P – Class COM-4-8 del 26.3.2013)  
[s.commercio@regione.fvg.it](mailto:s.commercio@regione.fvg.it)

e. p.c.:

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA  
AL COMUNE DI VALVASONE  
- Ufficio Commercio e Attività Produttive  
ALLA SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI PORDENONE

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, di cui si unisce copia per la Direzione Centrale della Polizia Criminale in relazione al quesito in materia di normativa antimafia, con la quale codesta Regione Autonoma ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in merito alle questioni di seguito elencate.

## 1. Ammissibilità del commercio elettronico di veicoli usati

Al riguardo questo Ufficio ha già avuto modo di esprimersi nel senso della ammissibilità della commercializzazione mediante la rete *internet* di autoveicoli, nuovi o usati, con riferimento ai numerosi siti *web* che si propongono per tale vendita.

In realtà, la fattispecie di cui si domanda la ammissibilità o meno (“commercio elettronico di veicoli usati”) richiederebbe alcune precisazioni, ove si tenga conto che tali siti (in qualche caso, espressione di gruppi imprenditoriali di rilievo nazionale), se ad essi si fa riferimento, in realtà svolgono, sostanzialmente, attività di natura preliminare e promozionale, al pari di altri possibili strumenti non elettronici.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Essi, infatti, si pongono di norma come meri intermediari nella compravendita dei veicoli pubblicizzati, ospitando le inserzioni e gli annunci di vendita dei proprietari, descrizioni tecniche, stato d'uso, prezzo, ecc., ovvero fornendo consulenza e indicazioni in vista della vendita o dell'acquisto, che non avvengono mediante mere comunicazioni *on-line*.

In tali casi, tuttavia, l'attività svolta, che consiste in una forma di promozione della conclusione di contratti per conto di terzi, è soggetta, in quanto agenzia di affari, all'art. 115 TULPS che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 13 del D.L. 9.2.2012, n. 5, richiede una preventiva comunicazione al Sindaco (in virtù del trasferimento ai Comuni di funzioni e compiti di polizia amministrativa operato dall'art. 163, c. 2, lettere b) e d) del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112).

In altri casi, si tratta dei siti degli stessi fabbricanti, di concessionari o di rivenditori che descrivono e pubblicizzano i propri prodotti, similmente ad ogni altro settore produttivo, indicando i concessionari o i rivenditori presso i quali le vetture, nuove o usate, possono materialmente reperirsi.

Bisogna considerare, comunque, che materialmente la vendita di autoveicoli, nuovi o usati, non può perfezionarsi *on-line*, poiché in virtù della necessaria trascrizione al PRA, l'atto di cessione deve essere redatto nelle forme della scrittura privata autenticata ovvero della c.d. *forma solenne*, che richiedono l'incontro fisico dell'acquirente e del venditore in occasione della stipula del relativo contratto, oggetto di successiva trascrizione.

Laddove, poi, detti siti proponessero per la vendita veicoli dei quali i loro stessi titolari sono proprietari e intestatari, trattandosi di compravendita di beni usati, l'esercente, che comunque deve disporre di propri locali fisici per lo svolgimento della sua attività economica, è tenuto a fare la dichiarazione di cui all'art. 126 TULPS.

## **2. Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – Capienza locali fino a 200 persone**

Si prende atto della interpretazione di codesto Ufficio per cui, con riguardo ai locali e agli impianti con una capienza pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica prevista dall'art. 141, c. 2, Reg. TULPS può sostituire sia le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lettere c) e d) del primo comma dello stesso articolo, sia il parere di cui alla lettera a), relativo ai "*progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti*", escludendo quindi qualsiasi pronunciamento delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo con riguardo agli stessi locali.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Aderendo a tale orientamento sarebbe preclusa in partenza la facoltà di dette commissioni, prevista dallo stesso articolo, di indicare le cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte.

Anche per tale ragione nonché per i profili di discrezionalità tecnica riconosciuti anche da codesto Ufficio in capo alle commissioni, l'interpretazione che si è data con la ministeriale del 21.2.2013, richiamata da codesto Ufficio, pare più aderente allo spirito e alla lettera dell'articolo citato nonché a preminenti esigenze di garanzia della sicurezza e della pubblica incolumità, mentre, con riguardo alle previsioni dell'art. 19 della legge n. 241/1990 (applicabile alle sole autorizzazioni vincolate e prive di discrezionalità tecnica), si fa rinvio alle sintetiche considerazioni contenute nella ministeriale medesima.

Si può solo osservare, in ordine al richiamo fatto da codesto Ufficio alla norma di cui al terzo periodo del comma 1 di tale ultimo articolo, che ove essa fosse riferibile anche alle verifiche e agli accertamenti preordinati al rilascio di licenze di polizia, come quelli di cui si tratta, si potrebbe concludere per un assai ampio superamento delle competenze delle commissioni di vigilanza, con riguardo ai locali di pubblico spettacolo di qualsiasi capienza.

### 3. Piccoli trattenimenti musicali e danzanti all'interno di esercizi pubblici

Nel prendere atto, anche con riguardo a tale profilo, del diverso avviso di codesta Regione rispetto ai contenuti della richiamata ministeriale del 21.2.2013, deve precisarsi che la medesima - nel ritenere esenti dal sistema autorizzatorio previsto dagli artt. 68, 69 e 80 TULPS gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze all'interno di ristoranti, trattorie o di altri esercizi similari, tanto più in virtù dell'avvenuta abrogazione del comma 2 dell'art. 124 TULPS - non ha fatto riferimento, neppure indiretto, ad alcuna altra "forma di assenso" sostitutiva.

D'altra parte, si ribadisce la non plausibilità di interpretazioni che conducano a ritenere parimenti esenti da detto sistema autorizzatorio e di controllo gli allestimenti di qualsiasi entità, anche non occasionali o comunque tali da comportare la trasformazione, sia pure parziale o saltuaria, di un pubblico esercizio in un locale di pubblico spettacolo che, in quanto tale a dette norme non può sottrarsi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mureddu